



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144

COPIA

Reg. Delib. n. 12 del 02-07-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Bilancio: determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 2015.

L'anno duemilaquindici addì due del mese di luglio alle ore 20:00 nella Teatro Comunale in Piazza Marconi, 4 - S. Stefano di Zimella, premesse le formalità di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto erano presenti i seguenti consiglieri:

COGNOME NOME	QUALIFICA	PRESENTE ASSENTE
SEGANTINI ALESSIA	Sindaco	Presente
CUBISINO ANGELO	Consigliere	Presente
BONATO VINCENZO	Vice Sindaco	Presente
MATTIETTI SILVANO	Consigliere	Presente
RASIA DAL POLO ARIANNA	Consigliere	Presente
ZANARDO MARINA	Consigliere	Presente
BRESSAN RUPERT	Consigliere	Presente
BONOMETTI DANIELA	Consigliere	Presente
NARDI GUIDO	Consigliere	Presente
BRAGATO CLAUDIA	Consigliere	Presente
PIUBELLO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
LO GIUDICE SEBASTIANO	Consigliere	Assente
SCARSETTO GIORGIO	Consigliere	Presente

Totale presenti: 12 Totale assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. LUIGI GIGLIA, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott.ssa ALESSIA SEGANTINI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta invitando il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'articolo 151 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 maggio 2015 con cui si è differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art.172, comma 1° del D.Lgs. 267/00 il quale stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegare le deliberazioni con le quali sono state determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote;

VISTI gli artt. 5 e 9 del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 e l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale Propria “ IMU”, con anticipazione in via sperimentale e a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio comunale;

VISTA la legge 27/12/2012, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha stabilito tra l'altro l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre a una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO, inoltre di quanto stabilito dalla legge 24/12/2012, n. 228, dal D.L. 08/04/2013, n. 35, dal D.L. 21/05/2013 n. 54, dal D.L. 31/08/2013, n. 102 e dal D.L. 30/11/2013, n. 133;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con Regolamento IUC e delle sue componenti IMU e TASI, in vigore dal 01/01/2014 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 11, approvata in data odierna, ad oggetto: *MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO il decreto legge n. 16/2014;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che è necessario determinare solo le aliquote IMU e TASI in quanto la componente TARI sarà incassata dall'Ente Unione dei Comuni Adige Guà come ente gestore del servizio;

RICHIAMATA

- la deliberazione di C.C. n. 37 del 27.09.2012 con la quale si determinavano le aliquote relative all'imposta municipale propria per l'esercizio finanziario 2012 e confermate anche per il 2013 con la deliberazione di C.C. n. 16 del 26/06/2013;
- la deliberazione n. 30 del 21/07/2014 ad oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2014 - approvazione aliquote componenti IMU e TASI";

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- **la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze**, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

VISTO l'art. 1, comma 677 della legge 147/2013, secondo il quale:

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobile, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU con decorrenza 1^a gennaio 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

TENUTO CONTO della normativa vigente sull'imposta municipale propria (IMU), nonché delle specifiche necessità di bilancio di previsione 2015, si propone di confermare, per l'anno d'imposta 2015 le aliquote **IMU** come di seguito specificato:

- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;	aliquota 3,5 per mille
- Abitazione principale (non rientrante nella categorie sopra citate) e relative pertinenze;	ESCLUSA
- immobili classificati nella categoria catastale "D" con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" in quanto esclusi;	aliquota 9,30 per mille (di cui 7,6 per mille quota Stato e 1,70 per mille quota Comune
- aree edificabili	aliquota 8,00 per mille
- tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie sopra descritte	aliquota 9,30 per mille

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 02-07-2015 Comune di Zimella

- terreni agricoli	aliquota per mille	9,30
---------------------------	-----------------------	------

E di determinare le seguenti detrazioni d'imposta:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	DETRAZIONE IMU
Abitazione principale accatastata in cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze	FINO A CONCORRENZA DELL'IMPOSTA DOVUTA
Alloggi degli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) regolarmente assegnati Art. 13, comma 10, decreto-legge 201/2011	FINO A CONCORRENZA DELL'IMPOSTA DOVUTA

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 447/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014 con la quale è stata comunicata l'attivazione, a decorrere dal 03 marzo 2014, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe in materia di imposta unica comunale (IUC) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale;

VISTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio;

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in quanto propedeutico all'approvazione del Bilancio di previsione;

SI PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di determinare, in conformità dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per l'anno d'imposta 2015, le seguenti aliquote relative **Imposta Municipale Propria (IMU)**:

- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/ 9 e relative pertinenze;	aliquota 3,5 per mille
---	------------------------

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 02-07-2015 Comune di Zimella

- Abitazione principale (non rientrante nella categorie sopra citate) e relative pertinenze;	ESCLUSA
- immobili classificati nella categoria catastale "D" con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" in quanto esclusi;	aliquota 9,30 per mille (di cui 7,6 per mille quota Stato e 1,70 per mille quota Comune
- aree edificabili	aliquota 8,00 per mille
- tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie sopra descritte	aliquota 9,3 per mille
- terreni agricoli	aliquota 9,30 per mille

3. di determinare, per l'anno d'imposta 2015, agli effetti dell'Imposta Municipale Propria (IMU), la seguente detrazione:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	DETRAZIONE IMU
Abitazione principale accatastata in cat. A1-A8-A9	FINO A CONCORRENZA DELL'IMPOSTA DOVUTA
Alloggi degli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) regolarmente assegnati Art. 13, comma 10, decreto-legge 201/2011	FINO A CONCORRENZA DELL'IMPOSTA DOVUTA

4. di stabilire che il versamento e la riscossione dell'Imposta Unica Comunale per la componente **IMU** dovrà essere effettuata nei termini di legge di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno 2015
	Saldo	16 dicembre 2015
	Unica soluzione	16 giugno 2015

5. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille e al 6 per mille per le abitazioni principali A1-A8-A9;

6. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/07/2014 integrato e modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 11 in data odierna;

8. di inviare, entro i termini di legge, il presente provvedimento esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale adempimento costituisce a tutti gli effetti l'obbligo di invio di cui al combinato disposto del D.Lgs. n.446/1997 e dal D.L. n.201/2011;

9. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Sindaco pone in trattazione il presente punto all'o.d.g., illustrandone il contenuto, secondo quanto riportato nell'allegata proposta di delibera e precisa che nel testo della proposta consegnato ai Consiglieri era

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 02-07-2015 Comune di Zimella

presente un refuso nella tabella "Tipologia di immobile", dopo "Alloggi degli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) regolarmente assegnati": ove scritto art. 10 del D. L. 201/2011 è da intendersi art. 13, comma 10.

Aggiunge che con il presente provvedimento verranno mantenute le aliquote IMU già in vigore.

Il Consigliere Scarsetto Giorgio chiede di intervenire e dà lettura del proprio intervento, nel testo che consegna al Segretario per l'allegazione (all. 1).

Il Sindaco replica che l'introito IMU da case "A.T.E.R.", secondo i conteggi elaborati dall'ufficio Ragioneria, è di circa 4.000= euro.

Il Consigliere Bragato Claudia chiede di intervenire e dà lettura del proprio intervento, nel testo che consegna al Segretario per l'allegazione (all. 2).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, corretta del refuso sopra evidenziato e corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Udita la relazione del Sindaco e il successivo dibattito consiliare sull'argomento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Sindaco pone ai voti l'argomento e si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 12;

Voti favorevoli: n. 9 (gruppo di maggioranza);

Voti contrari: n. =;

Astenuti: n. 3 (Bragato Claudia, Piubello Giuseppe, Scarsetto Giorgio);

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.-

Successivamente il Sindaco, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti: n. 12;

Voti favorevoli: n. 9 (gruppo di maggioranza);

Voti contrari: n. =;

Astenuti: n. 3 (Bragato Claudia, Piubello Giuseppe, Scarsetto Giorgio);

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144

Proposta di deliberazione DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 del 02-07-2015 avente ad oggetto: Bilancio: determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 2015.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Si esprime il parere in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000:
Favorevole

Zimella, 18-06-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to rag. ROBERTA CAVAZZA

Si esprime il parere in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000:
Favorevole

Zimella, 18-06-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to rag. ROBERTA CAVAZZA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to dott.ssa ALESSIA SEGANTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. LUIGI GIGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Responsabile del Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 04-08-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA
F.to dott. MARCO GALANTINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

- Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-
- Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, E' DIVENUTA ESECUTIVA.-

Lì'

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA
